
Legge Regionale 03 ottobre 1997, n. 71**Disposizioni straordinarie per il florovivaismo toscano.**

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 13.10.1997)

INDICE

Art. 01 - Finalità

Art. 02 - Contributo alla Provincia di Pistoia

Art. 03 - Contributo al Comune di Pistoia

Art. 04 - Coordinamento attività

Art. 05 - Disposizioni finanziarie

*Art. 01**Finalità*

1. La Regione Toscana con la presente legge intende favorire l'attivazione di un qualificato sistema di servizi, di infrastrutture e di promozione per il sostegno del settore florovivaistico, nonché promuovere le opportune forme di coordinamento tra i diversi soggetti pubblici operanti in tale settore, anche per la realizzazione di specifiche azioni in attuazione del Regolamento CEE n. 2275/96 che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

*Art. 02**Contributo alla Provincia di Pistoia*

Abrogat (1)

*Art. 03**Contributo al Comune di Pistoia*

Abrogato. (1)

*Art. 04**Coordinamento attività*

1. Il Consiglio regionale definisce indirizzi operativi per gli enti regionali operanti nel settore florovivaistico nonché per il Commissario del Consorzio "Centro per la sperimentazione, dimostrazione e divulgazione florovivaistica" con sede in Capannori al fine di promuovere opportune forme di coordinamento della loro azione con quella di altri soggetti pubblici e privati nelle azioni di sviluppo e promozione del settore florovivaistico.

*Art. 05**Disposizioni finanziarie*

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1997, con la seguente variazione di bilancio, per competenza e per cassa:

omissis

Note

1. Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.